

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

AUTOVETTURA

Il presente SET informativo contenente:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018
- Privacy

FormulaAuto

Numero Verde 800.31.62.33



Polizza RC Autovetture



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società BCC Assicurazioni Prodotto: "Formula Auto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- <u>Danni causati a terzi,</u> da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata.
- Veicolo adibito a scuola guida: danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché in presenza di istruttore abilitato.
- <u>Danni a cose di terzi trasportati</u>: su taxi o veicoli a noleggio con conducente o ad uso pubblico.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in Polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal <u>conducente</u> del veicolo responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende <u>i danni alle cose</u> subiti dai seguenti soggetti:

- X <u>Il proprietario</u> del veicolo, <u>l'usufruttuario</u>, <u>l'acquirente con patto</u> <u>di riservato dominio</u> ed il <u>locatario</u> in caso di veicolo concesso in leasing;
- X Il <u>coniuge</u> non legalmente separato, il <u>convivente more uxorio</u>, gli <u>ascendenti e i discendenti</u>, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri <u>parenti e affini fino al terzo grado</u> di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- X Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:

- x dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
- x dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;
- x dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc...)
- ! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- ! veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione:
- se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";
- se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.

Per i casi di cui sopra, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di

- guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000 euro;
- conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000 e 20.000 euro.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- V L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Andorra.
- v L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purchè sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la
 mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la
 cessazione della Polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio
 convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
- La Polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Compagnia.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
- In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
- Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione/eliminazione degli stessi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato all'emissione della Polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o, in alternativa e su richiesta, semestrale (maggiorazione per interessi di frazionamento nella misura del 3%). In tal caso la rata deve essere pagata alla scadenza semestrale convenuta.
- Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa.
- Il Premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es. banca).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
 - In presenza di frazionamento semestrale, se non paghi il premio della seconda semestralità, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
- La durata del contratto è indicata in Polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
- Qualora avessi sospeso il contratto, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa. E' opportuno
 pertanto che non venga utilizzato, nè parcheggiato in aree pubbliche o a queste equiparate.
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso disdire il contratto?

- Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
- Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
- E' possibile risolvere il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C.Auto corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

ruppo erona presa GRUPPO CATTOLICA

Assicurazione R.C.Auto/Corpi veicoli terrestri (Autovetture e Autotassametri)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

BCC Assicurazioni Società per Azioni con socio unico

Prodotto:"Formula Auto"



Data di aggiornamento: 01/08/2021 - Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La Compagnia ha sede legale e sede sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari nº 1 - 20143 Milano - tel. 02466275 - fax 0221072250 - sito internet: www.bccassicurazioni.com - e-mail: infoauto@bccassicurazioni.bcc.it - indirizzo PEC: bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

L'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Bcc Assicurazioni S.p.A. - Servizio Vendite - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona oppure Casella Postale 32 - Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione con provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996. Registro delle imprese di Milano n. 02652360237. E' iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00124, Compagnia del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 16,9 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,4 milioni di euro il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1,7 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 10,1 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 20,1 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 20,1 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: http://www.bccassicurazioni.com/doc2/default.asp?i archivioID=25345&i cartellaID=55859&i menuID=54511

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese	 Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente delle seguenti estensioni: Ricorso terzi da incendio. copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di 300.000 euro; Responsabilità civile dei trasportati. copre i danni cagionati involontariamente dai terzi trasportati sul veicolo a terzi non trasportati e fino al massimale di responsabilità civile indicato in Polizza; Danni da inquinamento. copre i danni a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento e fino alla concorrenza di 30.000 euro. 	
Tipo di guida	 Puoi personalizzare la Polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate: Guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato; Guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purchè abbia un'età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell'importo di 5.000 euro; Azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. Per gli autotassametri, le autovetture adibite a noleggio con conducente o libero e destinate a 	
	scuola guida, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente.	
OPZIONI FACOLTATIVE (CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart o Premium)	Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro , la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.	
	Puoi acquistare questa garanzia solo se il veicolo è di proprietà di una società o di un ente locatore e viene dato in uso a dipendenti o collaboratori.	
Rinuncia alla rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria	Prevede la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia, nei confronti della sola società proprietaria o locataria, qualora il conducente (dipendente/collaboratore) non sia	
Trasporto non in conformità (pacchetto Protezione Rivalse RCA Safety o Premium)	In presenza di questa garanzia, la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, per i danni subiti dalle persone trasportate sullo stesso qualora il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.	
Danni da veicolo identificato ma non assicurato (pacchetto Protezione Rivalse RCA Safety o Premium)	In caso di incidente con un veicolo non assicurato , per ottenere il risarcimento del danno subito, devi scrivere al Fondo di Garanzie per le vittime della strada. Se acquisti questa garanzia, e purchè la responsabilità sia esclusivamente a carico del conducente del veicolo non assicurato , la Compagnia, previa cessione del credito che vanti nei confronti dell'istituto sopra citato , provvederà a risarcirti i danni a cose e a persone, rispettivamente fino a 5.000 euro e 10.000 euro.	
Sospensione e riattivazione del contratto	In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione.	

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.Auto obbligatoria è possibile, <u>ma non obbligatorio</u>, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	L'opzione di Assistenza "Small" prevede prestazioni di Soccorso stradale, di Assistenza al veicolo e di Assistenza alla persona. Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large", che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l'invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva, l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap.
Limitazioni, esclusioni e rivalse PROTEZIONE LEGALE (o	 Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l'erogazione della prestazione; Dolo dell'assicurato; Abuso di alcolici e psicofarmaci.
PROTEZIONE LEGALE (0	
Garanzie di base	 Protezione legale per la circolazione. La formula "Basic". Copre l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi nei sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni), recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria. Protezione legale per la patente. La formula base "standard" è una garanzia che tutela, la persona indicata in Polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la R.C.Auto, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d'incidente stradale, l'opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es ritiro, sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un'indennità per i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. L'importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a 8.000 euro, relativamente alla protezione
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	legale per la circolazione. Puoi personalizzare la copertura con la Protezione Legale "Best", che offre i servizi di cui alla garanzia "Basic" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi nei sinistri stradali, anche in caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni - sinistri CARD), di gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni), assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo e sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali, l'opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad incidente stradale.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Massimali. Sono previsti massimali variabili per livello di copertura e garanzia.

Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione "Basic" e "Best", le garanzie non solo valide principalmente:

- Per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- Per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
- Se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all'immatricolazione;
- Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- In materia fiscale e amministrativa;
- Per controversie con la Compagnia.

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)

Con questa d

Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata.

Garanzie di base

La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.

L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da:

- Un minimo di 45.000 euro per il caso morte ed 50.000 euro per l'invalidità permanente;
- Ad un massimo di 110.000 euro per il caso morte ed 120.000 euro per l'invalidità permanente.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive:

- Diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza;
- Rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Franchigie. La franchigia non si applica per indennizzo fino a 50.000 euro e qualora l'invalidità

permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell'invalidità totale. È prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del:

- 3% per gli indennizzi compresi tra 50.000 euro ed 100.000 euro;
- 5% per indennizzi superiori a 100.000 euro.

Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:

- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti;
- partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove;
- guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario.
- pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore.

INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale)

Garanzie di base

Incendio ed eventi atmosferici. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante.

Relativamente agli eventi atmosferici, la copertura è prestata per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine.

Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati.

Per entrambe le garanzie e limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno non si tiene conto del degrado sui pezzi di ricambio.

Incendio. E' possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. E' previsto un limite di indennizzo nella misura di 3.000 euro e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Eventi atmosferici versione estesa. E' possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: alluvioni e inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Ulteriori garanzie Furto. E' possibile evitare l'applicazione del degrado d'uso in caso di danno totale. La condizione con premio aggiuntivo è soggetta a limitazione temporale che sarà indicata in Polizza. Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 euro. Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in Polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: il danno da furto parziale è quantificato in 500 euro; in Polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 euro; l'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 euro, ossia l'ammontare del danno (500 euro) dedotto il minimo non indennizzabile (150 euro). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 euro) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 euro) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: Semplici bruciature non seguite da incendio: Limitazioni, Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, esclusioni e rivalse sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; Conduzione da parte di persone non abilitate; Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo: Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie. KASKO (opzionale) Prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato (forma "solo collisione"). La copertura può essere estesa anche ai casi di urto con Garanzie di base ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma "completa"). Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e Ulteriori garanzie fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da con premio

momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 euro.

aggiuntivo

ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite

massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al

Scoperti e franchigia assoluta. La garanzia, nelle forme solo collisione e completa, è prestata con scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di franchigia assoluta:

- il danno da collisione è quantificato in 5.000 euro;
- in Polizza è indicata la franchigia assoluta del 10%;
- il valore del veicolo al momento del sinistro è pari a 10.000 euro;
- l'indennità che verrà corrisposta ammonta a 4.000 euro, ossia l'ammontare del danno (5.000 euro) dedotta la franchigia assoluta (1.000 euro), determinata applicando la percentuale indicata in Polizza (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10.000 euro).

Per lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO - Limitazioni, esclusioni e rivalse.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:

- danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada:
- sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni:
- sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali;
- danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico;
- conduzione da parte di persone non abilitate;
- danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.

GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale)

Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per:

- La riparazione o sostituzione dei cristalli rotti;
 - La riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo;
- Garanzie di base

 La duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il
 - funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto;
 I danni ai bagagli trasportati, con esclusione di orologi, oggetti preziosi, apparecchi fotografici e fono-audio-visivi, denaro e titoli nonchè oggetti d'artigianato,
 - L'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto;

L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Esclusioni. Sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;
- avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?

Denuncia di sinistro

Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C.Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc...).

R.C.AUTO

Il contraente o l'assicurato devono comunicare il **sinistro R.C.AUTO** alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

Garanzie diverse dall'R.C.AUTO

Per i **sinistri** che coinvolgono le garanzie **Assistenza** e **Protezione legale** la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Per i **sinistri** relativi alle altre **garanzie diverse dall'R.C.Auto** (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di **sinistro stradale**, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta **convenzione di indennizzo diretto**, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, **puoi evitare l'applicazione del malus**, **e quindi la maggiorazione del premio**, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA.

Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito www.consap.it.

Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa.

Cosa fare in caso di sinistro?

Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

Gestione da parte di altre imprese

La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a:

IMA Italia Assistance ARAG SE Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Rappresentanza Generale e Direzione per Principali riferimenti: viale del Commercio n. 59 - 37135, Verona telefono: 800.053.088 oppure dall'estero al Principali riferimenti: numero: +39 02 241 288 83; telefono centralino: 045.8290411; assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it; fax per invio successiva documentazione gestione relativa alla del sinistro 045.8290449.

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratti di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Tali comunicazioni vengono effettuati:

- entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente;
- entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Obblighi dell'impresa

In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza.

Per i **sinistri** relativi a **garanzie diverse dalla R.C. Auto** (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 15 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.

Per i **sinistri** relativi alla **garanzia Protezione** conducente la Società si impegna, **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio

In relazione **alle garanzie diverse dalla R.C. Auto** (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della Polizza mediante le seguenti modalità:

Se intermediario Agenzia: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l'agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti:

 Se intermediario Banca: addebito su conto corrente (sdd), bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito internet della Compagnia.

Rimborso

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'R.C.Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive all'incendio o furto totale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?	
	Per le garanzie diverse dall'R.C.Auto la durata del contratto è indicata in Polizza e può essere solo annuale.
Durata	Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al contraente o mette a tua disposizione presso l'agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza e l'emissione di un'appendice di proroga o quietanza.
	Relativamente alla copertura assicurativa, e ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP, si evidenzia che per le garanzie "Assistenza", "Protezione legale" e "Protezione conducente", la copertura è prestata fino alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza o sul certificato di assicurazione.
Sospensione	E' possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, nè parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata.



Come posso disdire la Polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L'assenza del tacito rinnovo riguarda anche i rischi accessori (es: Protezione del conducente, incendio, furto, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	Per i contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.
Risoluzione	Sia per la garanzia R.C.Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Prodotto Formula Auto è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all'utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.).



Quali costi devo sostenere?

La provvigione riconosciuta agli intermediari (Agenti e Banche) è dettagliata sul contratto e in quietanza.

	Formula Auto
COME POSSO PRESENT	TARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:
All'impresa assicuratrice	BCC Assicurazioni S.p.A. c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
	In alternativa al:
	 Fax: 02/21072280 Email: reclami@bccassicurazioni.bcc.it
	La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
	ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi delle controversie, quali:
	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Mediazione	Per la garanzia R.C.Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la garanzia R.C.Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procede per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle contro relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una doma pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relaz quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla medio obbligatoria).	
	La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante;
	l'arbitrato relativamente alle garanzia diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente).

PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI



FormulaAuto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO - AUTOVETTURE CVT - AUTOVETTURE

Condizioni di assicurazione Edizione 01/08/2021

INDICE

GLOSSARIO	3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	9
RC AUTO - SEZIONE R.C.A.	14
SEZIONE ASSISTENZA - NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI	26
Assistenza small, medium e large	26
PROTEZIONE LEGALE	53
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	57
Incendio	58
Collisione con animali selvatici	58
Eventi atmosferici	59
Furto	59
Atti vandalici	60
Kasko	61
Estensione optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie	62
GARANZIE AGGIUNTIVE	63
Pacchetto Estensioni Furto	64
Pacchetto basic	65
Pacchetto medium	65
Pacchetto best	66
Pacchetto premium	66
PROTEZIONE CONDUCENTE	67
Invalidità permanente	68
Morte per infortunio	70
Diaria da ricovero	70
Rimborso spese di cura per infortunio	71
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	72
Sezione Responsabilità Civile Auto	72
Sezione Assistenza	73
Sezione Protezione Legale	73
Sezione Corpi veicoli terrestri	74
Sezione Garanzie aggiuntive	76
Sezione Protezione conducente	76

GLOSSARIO TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

Abitazione

La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi non di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

Alluvione

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Antifurto satellitare

Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.

Antifurto "immobilizer"

Dispositivo antifurto che inibisce l'avviamento del motore senza che sia presente la chiave corretta e che evita che l'auto venga avviata semplicemente collegando i fili.

ARAG SE

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

Arbitrato

è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bufera

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Classe interna

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Bcc Assicurazioni.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

c.p.c

Codice Procedura Civile

c.p.p

Codice Procedura Penale

C.V.T

Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A.

Degrado commerciale

La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.

D.Lqs

Decreto Legislativo

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

Ebbrezza

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Esplosione

Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Familiare convivente

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Formula Auto

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.

Frana

Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Grandine

Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Impresa di Assistenza

Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infocar

Listino di "Quattroruote Professional - Valore assicurato" che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Inondazione

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Legge

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa è tenuta a corrispondere per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

Minimo non indennizzabile

Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.

Nucleo famigliare

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

Optional non di serie

Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

Patto di riservato dominio

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.)

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Prima immatricolazione

Si intende la data di prima immatricolazione al PRA.

In caso di veicolo di provenienza estera si intende la data di prima immatricolazione effettuata all'estero.

Primo rischio assoluto

È la forma di Assicurazione che impegna la Compagnia a indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.

Procedimento penale

E' una successione di atti avviata dall' autorità giudiziaria che va dall'iscrizione della notizia reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

R.C.A

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

Responsabilità concorsuale

Responsabilità attribuita in misura percentuale a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità principale

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato), regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento diretto

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla propria Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Scoperto

La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sforzo

Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.

(Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente").

Sinistro

Evento dannoso, accidentale e imprevisto, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Smottamento

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Società Gestionaria

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Struttura Organizzativa

È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Tempàri

Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.

Tempesta

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terz

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Trasporto non in conformità

Trasporto di persone che avviene in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (definizione relativa alla sezione garanzia R.C.A. - Opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo).

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

Valore assicurato

Importo indicato in Polizza o sul certificato di Assicurazione relativo al veicolo assicurato.

Veicolo

Autovettura uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e cose, autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Limitatamente alla sezione Assistenza: Autovettura a uso privato (opzione Small e Medium per il prodotto Formula Auto), autoveicolo per trasporto di cose e/o persone.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Condizioni Generali

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
- Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente
- Garanzie C.V.T. (Incendio e Collisione con animali selvatici, Eventi atmosferici, Furto e Atti vandalici, Kasko)
- Garanzie Aggiuntive (pacchetti Cristalli, Estensione Furto)
- Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Rimborso spese di cura per infortunio)

Articolo 1

Dove vale la copertura

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Sezione Protezione Legale

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa e negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo in tutti i casi indicati nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione Protezione Legale.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 2

Quando e come devo pagare

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.

Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati all'emissione della Polizza, se non versato il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino al pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia, che rilascerà il certificato e la relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- Se intermediario Agenzia: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l'agenzia che ha emesso il Contratto, nei limiti previsti dalle vigenti.
- Se intermediario Banca: addebito su conto corrente (sdd), bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito internet della Compagnia.

Articolo 3

Diritto di ripensamento

Entro 14 giorni dalla stipula del Contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi,

trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto, assumendosi l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del premio	1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Carta verde, se rilasciata) dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Articolo 4

Modalità di sottoscrizione del Contratto

Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle coperture assicurative richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia.

Articolo 5

Quando inizia e quando finisce la copertura

- Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:
- a) annuale, il Contratto ha durata annuale;
- b) **annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- c) **temporanea**, il Contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza.

I contratti stipulati nelle forme annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa.

L'accettazione della proposta, mediante pagamento del relativo Premio, implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

Articolo 6

Che obblighi ho (dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente)

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in

proporzione, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

Articolo 7

Risoluzione del Rapporto

Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

Articolo 8

Cessazione del rischio

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
- nonché furto o rapina senza ritrovamento;

il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:

- fornendo la relativa documentazione e
- assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto:
- cessione del Contratto:
- sospensione del Contratto.

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione).

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia trasferita ad altro veicolo:

- di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto, di detta garanzia, verrà rimborsato.

Rimborso premio pagato e	1/360 del premio netto annuo per
non goduto (garanzia	ogni giorno non goduto
Assistenza)	

Risoluzione del Contratto

Il contraente può **risolvere il Contratto** con la alla restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento dell'inoltro **della copia:**

- del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
- dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà
 e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso
 di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia assunto l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione premio	1/360 del premio netto annuo per
	ogni giorno di garanzia residua

Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:

- previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- dal giorno successivo a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Casi specifici

In caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento,
- incendio totale,

la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di Premio C.V.T. corrisposta e non usufruita. Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di Premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

Cessione del Contratto

Nel caso in cui il Contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per tal motivo, la **Compagnia** non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Sospensione del Contratto

Il contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo.

Articolo 9

Sostituzione del certificato

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conquaglio di Premio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata.

Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Articolo 10

Mancata autocertificazione distruzione Certificato e Carta Verde

Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se rilasciata), la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.

Articolo 11

Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (ai sensi dell'art. 1910 codice civile).

Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Articolo 12

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

Articolo 13

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

RC AUTO

SEZIONE R.C.A

Articolo 1

Che cos'è assicurato

La Compagnia assicura, in conformità della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La Compagnia inoltre assicura:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati
 a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e nel limite del massimale RCA indicato in
 Polizza. Sono comunque esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso;
- i danni prodotti a terzi, quando il veicolo non è in circolazione, da fuoriuscita per rottura accidentale, dei liquidi necessari al suo funzionamento;

	Fino a 30.000 euro per anno
fuoriuscita accidentale liquidi	assicurativo

 i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione;

	Fino a 300.000 euro per anno
immobili di terzi per incendio	assicurativo
veicolo	

Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione Si precisa che è considerato terzo:
 - l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale B.

• relativamente agli autotassametri o alle autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale C.

Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di assicurazione.

Rinuncia al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SMART O PREMIUM).

La Compagnia, solamente per il primo Sinistro, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del Sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti

Appurato che l'autovettura indicata in Polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Compagnia, a parziale deroga dell'Art. 3 "Limitazioni alla copertura (casi soggetti di rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, l'Assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale D.

Trasporto non in conformità

(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SAFETY O PREMIUM)

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza nel caso in cui il Sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, **la Compagnia si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione** rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.

Danni da veicolo identificato ma non assicurato

(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SAFETY O PREMIUM)

La Compagnia provvede, in caso di incidente stradale con collisione con altro veicolo identificato, all'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza e dei danni alle persone che si trovano a bordo dello stesso a condizione che:

- il veicolo di controparte non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria;
- la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte;
- l'assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente:
 - verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento del sinistro;
 - modulo di constatazione amichevole (modulo blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
 - denuncia/esposto all'autorità presentata dall'assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- il numero dei veicoli coinvolti è pari a 2 (due).

Qualora vi siano i presupposti per l'applicazione della presente condizione, l'Assicurato cederà alla Compagnia, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. L'indennizzo verrà corrisposto:

Danno subito dal veicolo	Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limite massimo: 5.000 euro per sinistro per anno assicurativo
Danno subito dalle persone	Limite massimo: 10.000 euro per sinistro per anno assicurativo

Sospensione

Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La sospensione:

- ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dalla data dell'autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del Contratto.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice.

ESCLUSIONI

- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del contraente per il medesimo o altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe CU" dell'articolo "Gestione del Bonus/Malus" (condizione speciale F).

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul Contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a
 12 mesi:
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purchè quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione;
- una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza.

Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.

1/360 del premio netto annuo per		
giorno di garanzia residua dal		
momento della sospensione		

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Articolo 2

Cosa non è assicurato

L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
 o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al
 terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi
 provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

Articolo 3

Limitazioni alla copertura

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso:
- conducente alla quida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa solamente nel caso di conducente che quida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	5.000 Euro
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	20.000 Euro

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione:
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.

Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

Articolo 4 Formule di personalizzazione in base al tipo guida

Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule:

PERSONALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE	RIVALSA
GUIDA LIBERA	Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque conducente	Nessuna
GUIDA ESPERTA	Proprietario: persona fisica Conducente: di età uguale o maggiore ai 26 anni	Fino a 5.000 euro (se il conducente, al momento del sinistro, è minore di 26 anni)
AZIENDA	Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque conducente	Nessuna

E' prevista la formula "SENZA PERSONALIZZAZIONE" per i seguenti veicoli: autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Relativamente alla formula di personalizzazione "GUIDA ESPERTA", la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui:

- l'utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del Sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del codice penale);
- veicolo guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso:
- perdita della disponibilità del veicolo da parte dell'Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 5

Attestazione dello stato di rischio

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.click.bccassicurazioni.it), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (www.bccassicurazioni.it) al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione.

In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno:
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio:
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso:
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

Articolo 6

Bonus/Malus (condizione speciale - F)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 27 classi di merito interne (dalla 10 alla 14) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

Assegnazione alla classe di ingresso

- 1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14) se:
 - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;

0

- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
- 2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
- 3. In mancanza della documentazione giustificativa come da punto 2, il Contratto è assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).
- 4. A parziale deroga di quanto previsto al punto 1, il Contratto è assegnato alla classe di merito 9 (CU 14) se il veicolo risulta immatricolato al P.R.A. per la prima volta da meno di un anno rispetto alla data di effetto del Contratto
- 5. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. **In questo caso il cliente dovrà produrre:**
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - **copia dello stato di famiglia** (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Recupero della classe di merito

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

Veicolo assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.

Tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna

Classe C.U. di	Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati"		
assegnazione	0 Sinistri	1 o più Sinistri	
1	1D	-	
2	1C	-	
3	1B	1A	
4	1A	1	
5	1	2	
6	2	3	
7	3	4	
8	3 4	5	
9	5	6	
10	6	7	
11	7	8	
12	8	9	
13	9	10	
14	10	11	
15	11 12		
16	12 13		
17	13	14	
18	14	14	

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Assegnazione alla classe di merito interna 1G

Il Contratto è assegnato alla classe di merito interna 1G nel caso in cui l'attestazione riporti:

- la classe C.U. 1, come classe di assegnazione,
- la tabella della sinistrosità pregressa risulti totalmente compilata, senza sinistri pagati e senza anni valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile).

La regola non è applicabile se l'attestazione di rischio è scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente).

3. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 cod. civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

4. Validità dell'attestazione di rischio er mancata circolazione

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14).

5. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10. Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

6. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.

7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 18) nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente

Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

8. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla **Compagnia** entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella regole evolutive delle classi interne

Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati" per Autovetture					
Classe di merito di provenienza	0 Sinistri	1 Sinistri	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
10	10	1E	1B	3	6
1N	10	1E	1B	4	7
1M	1N	1E	1B	5	8
1L	1M	1D	1B	6	9
11	1L	1D	1A	7	10
1H	11	1D	1A	8	11
1G	1H	1D	1	9	12
1F	1G	1D	1	10	13
1E	1F	1C	2	11	14
1D	1E	1A	3	12	14
1C	1D	1	4	13	14
1B	1C	2	5	14	14
1A	1B	4	6	14	14
1	1A	5	7	14	14
2	1	6	8	14	14
3	2	7	9	14	14
4	3	8	10	14	14
5	4	9	11	14	14
6	5	10	12	14	14
7	6	11	13	14	14
8	7	12	14	14	14
9	8	13	14	14	14
10	9	14	14	14	14
11	10	14	14	14	14
12	11	14	14	14	14
13	12	14	14	14	14
14	13	14	14	14	14

Tabella delle regole evolutive classi C.U.

Classe di merito di	Classe di collocazione C.U. in base ai Sinistri "osservati"				
provenienza	0 Sinistri	1 Sinistri	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- a) assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.
- b) e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del Premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, **la Compagnia aggiornerà l'attestazione** di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
 L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:

• in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

ρ

nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".

 a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi.
 Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche:

- nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo:
- dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per
 altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso,
 oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la copia del
 documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al
 veicolo ceduto e da cui si evinca la contestazione.
- b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.
 Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.

Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

In deroga alle disposizioni del provvedimento IVASS, è possibile conservare la classe C.U. e la sinistrosità pregressa anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.

c) Mancato buon fine della vendita

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al Contratto va allegata:

- dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita,
- la copia del verbale di ritrovamento del veicolo, nel caso di furto.
- d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.

L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stessa.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:

- copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
- copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.

e) Veicoli in leasing o a lungo termine

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata se provvede all'acquisto di detto veicolo.

Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia della documentazione attestante il riscatto del leasing;
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisito di un nuovo veicolo deve essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.

f) Veicolo intestato a portatore di handicap

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.

g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro famigliare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
- autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso.

h) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società di persone

La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.

Al Contratto dovrà essere allegata:

• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.

i) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

j) Mutamento della della classificazione del veicolo assicurato

Ferma l'immatricolazione del veicolo, nell'ipotesi in cui ne venga modificata la classificazione ex art. 47 codice della strada.

ASSISTENZA

SEZIONE ASSISTENZA

NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI

Premessa

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- ŠMALL
- MEDIUM
- LARGE

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.

Articolo 1

Che cos'è assicurato

Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Articolo 2

Limitazioni alla copertura

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 codice civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 codice civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

Articolo 3

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve

preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA: al numero verde 800 053 088 DALL'ESTERO: al numero +39 02 24 12 88 83

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

centrale.operativa@IMAltalia.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto:
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: controllo.operativo@IMAltalia.it La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

Edizione 01/08/2021

	FORMULA AUTO		
FORMULE	S M A.	M E D	L A R
	L L	U	G E
PRESTAZIONI		М	
SOCCORSO STRADALE			
OFFICINA MOBILE	V	V	V
TRAINO	V	V	V
RECUPERO FUORISTRADA	V	V	V
ASSISTENZA AL VEICOLO			
AUTO IN SOSTITUZIONE	v	v	v
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA		v	V
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID	v	V	V
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI	v	v	v
INVIO PEZZI RICAMBIO	v	v	v
RECUPERO VEICOLO		v	v
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE	V	v	v
AUTODEMOLIZIONE	v	v	v
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO		v	V
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO	v	v	V
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO	v	v	V
INVIO DI UN AUTISTA	v	V	V
SPESE D'ALBERGO	v	V	V
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	v	V	V
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ	v	v	v
ANTICIPO SPESE LEGALI	v	v	v
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE	v	V	v
INTERPRETE A DISPOSIZIONE	v	V	v
ASSISTENZA ALLA PERSONA			
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI	ν	V	v
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE	ν	V	V
CONSULENZA MEDICA		V	V
ANTICIPO SPESE MEDICHE		V	V
INVIO DI AUTOAMBULANZA		V	V
RIMPATRIO SALMA	ν	V	V
RIMPATRIO SANITARIO	ν	V	V
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO	ν	V	V
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO	v	V	V
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO		V	V
VIAGGIO DI UN FAMILIARE	v	V	V
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP		V	V

v = prestata vuoto = non prestata

Condizioni di assicurazione

28 di 78

SOCCORSO STRADALE

Articolo 4

Officina mobile

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

e) montaggio delle catene da neve:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO		regolarmente omologati o ne o deambulazione ridotta	per tutti i conducenti.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di:
- danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
- necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 5 Traino

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

- b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- d) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	sulla rete autostradale;	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato;	ovunque;

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- 1) al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
- 2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- 3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	15 km	25 km	35 km

dal punto di fermo del veicolo o

4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA		10 km

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 6

Recupero del veicolo fuoristrada

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO		incidente, guasto, incendid o tentato, rapina anche ten	

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in Polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	200 euro per sinistro	1.200 euro per sinistro	

L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA AL VEICOLO

Articolo 7

Auto in sostituzione

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

che comporti l'immobilizzo del veicolo:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi	 a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	1.200 cc di cilindrata	1.200 cc di cilindrata o 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il conducente	1.600 cc di cilindrata

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	del fermo 10 giorni continuativi in estensione di

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo 	20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante:
- i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc...)
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.

Il Contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento.

La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente a ritrovamento in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	200 euro	250 euro	

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- · demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Invio taxi per ritiro auto sostitutiva

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	50 euro per sinistro	una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo".

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Edizione 01/08/2021

Articolo 9

Invio taxi per riconsegna auto sostitutiva

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Articolo 10 Supporto alla compilazione del modulo cai/cid

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicura	ncidente stradale occorso	o a rivolgersi alla sua
	Agenzia ed a seguito di ir	za nella compilazione del n	al veicolo identificato in
	Polizza, fornisce consulen	ende indicazioni in me	nodello CAI/CID.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 11 Informazioni di carattere automobilistico e consigli telefonici

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	 viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; condizioni meteorologiche sulle strade; informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). 	principali extraurbane;	sionari delle case nvenzionati con le case riparazioni pneumatici; e dei principali modelli di della domanda per la nte di guida, documenti

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 12 Invio dei pezzi di ricambio

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- · guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di resid	enza dell'Assicurato

Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa		
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione		

Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al	
	venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00	
	esclusi i festivi infrasettimanali	

Articolo 13 Recupero del veicolo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	dell'Assicurato ed a seguit guasto, incidente, i parziale o tentato o ra immobilizzo del veio riparazione superiore a furto o rapina totali q ritrovato nello stesso perpetrato il Furto o condizioni tali da nor organizza, dopo ave l'officina incaricata trasporto del veicolo o luogo concordato con l Restano a carico dell relative al trasporto,	zativa, su richiesta to di: ncendio, furto anche pina anche tentata con colo ed un tempo di 5 giorni lavorativi o ualora il veicolo venga o paese ove è stato la Rapina stessi, in poter essere guidato er preso contatto con della riparazione, il dal luogo di giacenza al 'Assicurato. la Compagnia le spese nonché quelle relative ta di comunicazione del

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicu	

Massmale	500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 14 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicurato guasto, incidente, ince tentata con immobilizzo a 5 giorni lavorativi o furto o rapina totali quove è stato perpetrato poter essere guidato organizza il trasporto del vincaricata della riparazione Italia preventivamente con Rimangono a carico della	ndio, furto anche parziale do del veicolo ed un tempo alora il veicolo venga ritrovil Furto o la Rapina stessi, reicolo, dopo aver preso co e, dal luogo di giacenza del	o tentato o rapina anche di riparazione superiore vato nello stesso paese in condizioni tali da non intatto con l'officina I veicolo al luogo in

alla Struttura Organizzativa dell'evento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	Struttura Organizzativa, v veicolo in loco. Se la nor ricambio necessari, la St	te prestazione, ad insindad viene estesa anche al caso n riparabilità è dovuta all'in ruttura Organizzativa ha la gli stessi in base a quanto r	o di non riparabilità del reperibilità dei pezzi di a facoltà di provvedere

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 15 Autodemolizione

SMALL	MEDIUM	LARGE
su richiesta dell'Assicurato e alla successiva demolizi o di guasto; di incidente; di incendio; di furto anche parzia riscontrabile da copia o competente; in ottemperanza alle di art. 15 e Nuovo Codio D.Lgs. n°22 del 05.02.	ule o tentato, rapina anc della denuncia rilasciata al sposizioni di legge vigenti, se della Strada D.Lgs. 285	he tentata così come l'Assicurato dall'autorità (DPR 915 del 10.09.82 del 30.04.92 art. 103;
oltre 6 mesi dal giorno del documentazione completa	richiedere la demolizione de sinistro producendo alla Sinattestante l'entità del sinisveicolo dopo il sinistro rise del veicolo).	truttura Organizzativa la tro e a condizione che il

Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione:

- 1) originale del libretto di circolazione;
- 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà;
- 3) targhe del veicolo;

FORMULA AUTO

- 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.;
- 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.;
- 6) fotocopia del codice fiscale.

In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.

Sono a carico dell'Assicurato:

- eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo;
- altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 16 Abbandono legale del mezzo all'estero

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	In alternativa alla prestaz "Rimpatrio del veicolo a run servizio di assistenz Struttura Organizzati dell'Assicurato e a concommerciale del veicolo inferiore all'ammontare de suo rientro in Italia, ne or ed eventualmente, qualora in loco, il trasporto del veicolo del confine di Stato in cui successivamente alla sua Rimangono a carico de amministrativi, quelli orga spese di trasporto. Sono a carico dell'Assi alla documentazion necessaria al disbrigo dalla perdita di posse documenti da richiedo dell'Assicurato stesso.	nezzo pianale", è attivo za grazie al quale la liva, su richiesta idizione che il valore dopo il sinistro risulti elle spese previste per il rganizza la demolizione a non fosse possibile eicolo stesso al di fuori i si trova per procedere demolizione. Ila Compagnia i costi anizzativi e le eventuali dicurato i costi relativi e eventualmente delle pratiche inerenti esso e tutti gli altri

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 17 Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicurat seguenti documenti: certificato cronologico, certificato di proprietà de Per erogare la prestaz Organizzativa: la targa del veicolo e l'originale della den competente. Successivamente la Strurichiederà i documenti agall'Assicurato. La Struttura Organizzativa fornirla integralmente, og	sistenza grazie al quale la o e a seguito di furto total con annotazione di perdita zione l'Assicurato deve di uncia di furto totale puttura Organizzativa, trangli uffici preposti. Una volta può richiedere all'Assigni ulteriore documentazio clusione della prestazione o Compagnia i relativi costi.	di possesso fornire alla Struttura presentata all'Autorità mite i propri incaricati, a ottenuti li trasmetterà curato, che è tenuto a ne ritenuta necessaria

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Viaggio per il recupero del veicolo

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
- · un biglietto ferroviario in prima classe

di sola andata per consentire il recupero del veicolo:

- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
- ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di reside	enza dell'Assicurato

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 19 Invio di un autista

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in Polizza ed il conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al conducente del veicolo indicato in Polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di reside	enza dell'Assicurato

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 20 Spese d'albergo

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

che comporti:

- l'immobilizzo del veicolo assicurato e
- una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte

ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (conducente e trasportati) organizzandogli un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	300 euro	600 euro	

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di reside	nza dell'Assicurato

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 21 Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o furto o rapina del veicolo	parziale, rapina tenta veicolo in Italia, nella nella Repubblica di Sore o all'estero per oltro furto o rapina del veico forzato immobilizzo o presenza di giorni	lo o lel veicolo dovuto alla

permette agli Assicurati di:

- · continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia
- mettendogli a disposizione:
- a) un biglietto aereo di classe economica o
- b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
- c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste della società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura delle stessa con le seguenti caratteristiche:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	1.200 c.c. di cilindrata	se disponibile al mome categoria equivalente assicurato con il mass cilindrata	a quella del veicolo

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
- · i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", etc...);
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.

Il Contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b), c) non siano disponibili.

Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	300 euro	1.000 euro	

È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
 - alla propria residenza o
 - alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa		
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione		
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali		

Articolo 22 Anticipo spese di prima necessità

	SMALL	MEDIUM	LARGE	
	SIVIALL	MEDIOM	LANGE	
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicurat seguito di incidente stradinon gli sia possibile provval pagamento sul posto o circostanza di urgenza per La prestazione viene e grado di fornire adegua anticipata e non è ope comporta la violazione nel Paese in cui si trova Per l'attivazione della prese la causa della richiesta l'ammontare della cifra il suo recapito; le indicazioni delle ref garanzia di restituzione del L'assicurato deve rimbo data dell'anticipo stesso	erogata a condizione chate garanzie per la resti erante se il trasferimento delle disposizioni in mat l'assicurato. etazione l'assicurato deve co ; necessaria; erenze che consentano di	elle spese impreviste a ntificato in Polizza a cui nediatamente, provvede esse determinate dalla ne l'Assicurato sia in ituzione della somma o di valuta all'estero teria vigenti in Italia o comunicare: verificare i termini della dovrà restituire, oltre	
	legale corrente.			

Massimale	1.500 euro		
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa		
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione		
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali		

Articolo 23 Anticipo spese legali

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o
- · fermo giudiziario o
- arresto o

minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	1.000 euro	2.500 euro	

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa		
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino		
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali		

Articolo 24 Anticipo delle cauzioni penale e civile

	SMALL	MEDIUM	LARGE
	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o fermo giudiziario o arresto o minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa		
FORMULA AUTO	di fornire adeguate gara e la prestazione non è c	nita a condizione che l'A nzie per la restituzione d operante se il trasferimer delle disposizioni in mat	ssicurato sia in grado ella somma anticipata nto di valuta all'estero

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Massimale	6.000 euro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 25 Interprete a disposizione

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicurato incidente stradale nel Polizza o fermo giudiziario o arresto o minaccia di arresto o infortunio	sistenza grazie al quale la so che necessita di un interp quale sia stato coinvolto gnia a proprio carico le rela	rete a seguito di: il veicolo identificato in

Massimale	1.000 euro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Articolo 26 Trasmissione di messaggi urgenti

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicura Italia, si impegna a trasme		inicare con persone in

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 27 Informazioni medico - sanitarie

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	su richiesta dell'Assicuratocliniche private, ospedamedici specialisti, centi	sistenza grazie al quale la o fornisce informazioni su: ali, centri di pronto soccorso ri sanitari nazionali e interno e attrezzati per la cura di p	o; azionali;

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 28 Consulenza medica

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assila Struttura Organizzo dell'Assicurato che necesi medica a seguito di in incidente stradale occorsi in Polizza, organizza un opropri medici.	zativa, su richiesta sita di una consulenza fortunio derivante da o al veicolo identificato

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Anticipo spese mediche

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative. Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta.
- l'ammontare della cifra necessaria.
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Massimale	 500 euro per sinistro senza garanzie di restituzione, estendibili al massimo ad 2.600 euro per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa 	
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 30 Invio di un'autoambulanza

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assila Struttura Organizzo dell'assicurato colpito da incidente stradale in cui veicolo identificato in successivamente al ricovo dell'Assicurato, il suo trasp	zativa, su richiesta infortunio a seguito di sia rimasto coinvolto il Polizza, organizza, vero di primo soccorso

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Rimpatrio salma

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	4.000 euro	5.000 euro	

anche se coinvolti più assicurati.

Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 32 Rimpatrio sanitario

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: • aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o • aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).		
	Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.		
	non impediscono all'As	lesioni che possono essere sicurato di proseguire il via i suoi familiari decidano	ggio o

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Trasferimento in centro medico attrezzato

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo);
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di reside	enza dell'Assicurato

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 34

Trasferimento dal centro medico attrezzato

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
- dimissione dal centro medico dopo la degenza

organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:

- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di reside	enza dell'Assicurato

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 35 Prolungamento del soggiorno

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO		È attivo un servizio di assila Struttura Organizio dell'Assicurato che no intraprendere il viaggio residenza in Italia alla da infortunio o malattia impro prescrizione medica prolungamento del si (pernottamento e prima co Rimangono a carico del costi.	zativa, su richiesta on sia in grado di di rientro alla propria ta stabilita a seguito di vvisa risultante da scritta, organizza il oggiorno in albergo blazione).
		Al rientro in Italia l'Assici Struttura Organizzativa ti necessaria a giustificare soggiorno.	utta la documentazione

Massimale	600 euro per sinistro e	
	per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro	
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

Articolo 36

Viaggio di un familiare

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	7 giorni	5 giorni	

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 37 Accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap

	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULA AUTO	NON OPERATIVA	dell'Assicurato che non si dei figli minori di anni 14 a seguito di infortunio stradale in cui sia rimas identificato in Polizza, orga	zativa, su richiesta ia in grado di occuparsi o portatori di handicap, causato da incidente sto coinvolto il veicolo anizza a favore: esignato dall'Assicurato e in Italia mica sse minori o portatori di truttura Organizzativa accompagnatore ed ai andicap un biglietto: nica sse

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Premessa

La gestione dei Sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG - Assicurazioni - S.p.A. Sede e Direzione Generale: Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono Centralino: 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449
- email per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it

Articolo 1

Oggetto della Copertura Assicurativa

Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, la Società assume a proprio carico, fino ai Massimali di:

- 5.000 per i casi indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della presente sezione;
- 8.000 per i casi indicati alla lettera b) e c) dell'articolo 2 della presente sezione;

per Sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all'art. 2:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere:
- d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le spese di cui ai punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, lett. c).

L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del sinistro" per l'opzione tutela legale della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Articolo 2

Casi garantiti

La garanzia viene prestata in una delle seguenti forme indicate espressamente nella scheda di Polizza.

A) Protezione legale formula Basic

Le Coperture Assicurative vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'Assicurato-Contraente, come persona fisica, il coniuge, il Convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti:
- conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i Sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, lett. e) quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di Ebbrezza;
- b) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art.
 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento

del Sinistro:

c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

B) Protezione legale Best

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'Assicurato-Contraente, come persona fisica, il coniuge, il Convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art.
 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro:
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso.
- Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, punto i);
- f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad Incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- g) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a 2.500 euro. La presente garanzia, in deroga all'Art. 4 Estensione Territoriale, viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello Assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

C) Patente protetta

Le garanzie sono operanti nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in Polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

Le garanzie valgono per:

- a) **Difesa Penale**. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale:
- b) **Violazioni al Codice della Strada**. Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
- c) Sanzioni Amministrative Accessorie. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e
 provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del
 documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;

- d) Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie). La Società rimborserà entro il limite di 500 Euro il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
- e) Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie). La Società garantirà entro il limite di 1.000 Euro il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di Polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che:
 - l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 (dieci) punti effettivi in costanza di Polizza;
 - fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.
- f) **Errata variazione dei punti**. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale punto i).

Cosa non è assicurato

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di Sostanze Stupefacenti) e dell'art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di Incidente) del Codice della Strada:
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 punto B) "Protezione legale Best" lett. e) delle presenti Condizioni Particolari di Polizza;
- h) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; i) in materia fiscale ed amministrativa;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Società.

Articolo 4

Decorrenza della garanzia

Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 6 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa" per l'opzione tutela legale entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione

dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Articolo 5

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

Articolo 6

Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

Articolo 7

Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia ARAG possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e ARAG contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

SEZIONE GARANZIE C.V.T.

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:

- Incendio
- Collisione con animali selvatici,
- Eventi atmosferici
- Furto
- Atti vandalici
- Kasko,

Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

NORME COMUNI

Articolo 1

Adeguamento automatico del valore assicurato e del Premio

(valido solo per autovetture - esclusi i fuoristrada - e per la sezione garanzie C.V.T.)

All'atto della stipulazione del Contratto il contraente deve dichiarare a quale marca, modello e allestimento, fra quelli elencati sui listini Quattroruote Professional, corrisponde il veicolo assicurato, nonché il mese e l'anno di prima immatricolazione, in Italia o all'estero dello stesso.

In presenza di Optional e Accessori fono-audio-visivi non di serie, è necessario selezionare la relativa Estensione che deve essere espressamente indicata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

ADEGUAMENTI AUTOMATICI SUCCESSIVI (valido solo per autovetture e per la sezione garanzie C.V.T.)

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipula, la Compagnia provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo, determinato in base alla quotazione di Quattroruote Professional, e, di conseguenza, ad adeguare il relativo premio.

Il Contraente è comunque tenuto a verificare l'avvenuto adeguamento e a segnalare eventuali anomalie.

L'adeguamento automatico avviene anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale, fatta salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente stesso.

L'adeguamento automatico del valore assicurato non trova applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Quattro-ruote Professional, ossia per quei veicoli per i quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.

INCENDIO

Articolo 2 Cosa è assicurato

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- · incendio:
- azione di un fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.

Articolo 3

Limitazioni alla copertura

Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza. Sono esclusi i danni:

- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo:
- subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

Articolo 4

Cosa è assicurato

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.

La garanzia è prestata:

- a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
- alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

Limite di indennizzo	Massimo 3.000 euro
	(o valore commerciale del veicolo se inferiore)

Articolo 5

Limitazioni alla copertura

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Alla garanzia Collisione con animali selvatici si applicano le limitazioni alla copertura previste per la garanzia incendio elencate al precedente art. 3.

Inoltre, la garanzia non è operante:

- per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo, se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;
- per i danni avvenuti sulla rete autostradale.

EVENTI ATMOSFERICI

Articolo 6

Cosa è assicurato

La garanzia Eventi atmosferici può essere prestata in due forme: BASE ed ESTESA.

Garanzia BASE

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo e indicati in Polizza, a seguito di:

- trombe d'aria;
- uragani;
- bufere e tempeste;
- grandine.

Garanzia ESTESA

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 7 "Limitazioni alla copertura", la garanzia è estesa, oltre ai danni materiali e diretti per gli eventi descritti nella garanzia Base, anche per quelli conseguenti a:

- alluvioni e inondazioni;
- ainvasione d'acqua conseguente ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane e smottamenti, purché non derivanti da terremoto o da eruzioni vulcaniche.

Articolo 7

Limitazioni alla copertura

Le garanzie Base ed Estesa sono prestate:

- purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;
- con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- **subiti dagli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie:
- occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose:
- avvenuti a seguito di alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

FURTO

Articolo 8

Cosa è assicurato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta. Sono inoltre assicurati i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina.

Articolo 9

Deroga al degrado d'uso per danno totale su autovetture ad uso privato

Se espressamente indicato in Polizza e **limitatamente ai mesi indicati**, il danno da furto totale viene liquidato senza tener conto del degrado d'uso dalla data di Prima immatricolazione.

Articolo 10

Recuperi

L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia risponde dei danni a norma dell'art. 11 "Limitazioni alla copertura" e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Inoltre, all'Assicurato è richiesto di collaborare per il disbrigo delle formalità relative al trasferimento di proprietà, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Compagnia e agevolando le operazioni connesse.

RECUPERO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato può scegliere se:

- procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia;
- rientrarne in possesso restituendo l'indennizzo alla Compagnia.

In questo caso, l'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

Tuttavia, se la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Compagnia e Assicurato.

Articolo 11

Limitazioni alla copertura

In relazione alla marca/modello le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
 coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
 assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno:
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici;
- occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

ATTI VANDALICI

Articolo 12

Cosa è assicurato

La Compagnia indennizza i danni al veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo, regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza. Limitatamente ai **danni parziali** se si verificano:

Entro 4 anni dalla prima immatricolazione	Valore assicurato è il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Tra il 5° e 6° anno dalla prima immatricolazione	Valore assicurato è il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a 1.750 euro
Dal 7° anno dalla prima immatricolazione	Valore assicurato è il 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a 1.750 euro

Articolo 13

Limitazioni alla copertura

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
 coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
 assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno:
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- · da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici;
- occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

KASKO

Articolo 14

Cosa è assicurato

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti durante la circolazione dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato (garanzia solo collisione);
- collisione, urto o ribaltamento (garanzia completa).

Articolo 15

Limitazioni alla copertura

La garanzia kasko può essere prestata nelle seguenti forme:

- garanzia completa
- solo collisione.

con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati sul Contratto.

Sono esclusi i danni:

- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
- conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina e incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- **avvenuti a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività:
- determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro

dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato;

- alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
- subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- dovuti a vizi di costruzione;
- riconducibili alla garanzia cristalli;
- riconducibili alla garanzia Atti vandalici;
- derivanti da incendio esplosione e/o scoppio;
- occorsi:
 - in autodromo;
 - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose;
 - **durante la guida dell'allievo**, su autoveicolo adibito a scuola guida, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni.

ESTENSIONE OPTIONALS E ACCESSORI FONO-AUDIO VISIVI NON DI SERIE

Articolo 16

Cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato negli articoli "Limitazioni alla copertura" delle garanzie:

- incendic
- collisione con animali selvatici,
- eventi atmosferici,
- furto
- atti vandalici,
- Kasko,

la Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.

L'indennizzo non potrà superare il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia furto).

L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a 8.000 euro.

Articolo 17

Limitazioni alla copertura

Si applica l'articolo "Limitazioni alla copertura" specifico della garanzia colpita (ad esempio: se colpita la garanzia Incendio trova applicazione l'art. 3 "Limitazioni alla copertura").

GARANZIE AGGIUNTIVE

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

NORME COMUNI

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive. Il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti pacchetti:

- ESTENSIÓNI FURTO
- CRISTALLI BASIC
- CRISTALLI MEDIUM
- CRISTALLI BEST
- CRISTALLI PREMIUM

Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di assicurazione.

Articolo 1

Limitazioni alla copertura

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato:
- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni:
- i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

PACCHETTO ESTENSIONI FURTO

Articolo 2

Spese di recupero e parcheggio

In caso di Furto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa fino a concorrenza di 260 Euro per evento le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio dello stesso disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento.

Articolo 3

Intervento autoambulanze

La Compagnia assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

Il limite del rimborso è fissato in 155 Euro per sinistro.

Articolo 4

Soccorso vittime della strada

L'assicurazione è prestata fino a 155 Euro per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Compagnia entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso. L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

Articolo 5

Danni indiretti

L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in Polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso. L'assicurazione si intende prestata sulla base di un **indennizzo di 11 euro per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, **con il massimo di 30 giorni** per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

Articolo 6

Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antiFurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antiFurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 260 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.

Articolo 7

Danni ai bagagli trasportati

La Compagnia si impegna ad indennizzare l'Assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo Assicurato:

- in consequenza di incidente con altro veicolo identificato:
- in conseguenza di Incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali. In caso di Sinistro l'Assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.

Il limite di Indennizzo è fissato in 155 Euro per Sinistro.

Articolo 8

Spese per la duplicazione della patente di guida

La Compagnia, in caso di Furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di Indennizzo di 250 Euro per Sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

Articolo 9

Garanzia tassa automobilistica

La Compagnia, in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del veicolo Assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente all'Assicurato al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato e comunque i danni da Furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

Articolo 10

Danni al veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate

La Compagnia indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 11

Spese di reimmatricolazione del veicolo per Furto con smarrimento delle targhe

In caso di smarrimento o furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le **spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.

La garanzia non è prestata se il danno risulta indennizzabile da altra garanzia prestata con la presente Polizza.

Articolo 12

Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo Furto o rapina

In caso di Furto totale o rapina del veicolo Assicurato, indennizzabile ai sensi di Polizza, la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza di 100 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

PACCHETTO BASIC

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Articolo 13

Assicurazione cristalli

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di 300 Euro per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri **Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, SOS Cristalli e Maestri Cristalli** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti). In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a 150 Euro per anno assicurativo.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non è valida per:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.

PACCHETTO MEDIUM

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Articolo 14

Assicurazione cristalli

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di 600 Euro per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri **Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, SOS Cristalli e Maestri Cristalli** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti). In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a 300 Euro per anno assicurativo.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non è valida per:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;

 i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.

PACCHETTO BEST

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Articolo 15

Assicurazione cristalli

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di 750 Euro per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri **Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, SOS Cristalli e Maestri Cristalli** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti). In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a 375 Euro per anno assicurativo.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non è valida per:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.

PACCHETTO PREMIUM

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Articolo 16

Assicurazione cristalli

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di 1.000 Euro per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, SOS Cristalli e Maestri Cristalli indipendentemente dal numero dei cristalli rotti).

In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a 400 Euro per anno assicurativo. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non è valida per:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.

PROTEZIONE CONDUCENTE

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

Premessa

Le garanzie sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

Articolo 1

Cosa è assicurato

La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca:

- un infortunio parziale o totale,
- il decesso

a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:

- diaria da ricovero;
- rimborso spese di cura per infortunio.

Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di:

- autovetture,
- autoveicoli ad uso promiscuo,

la garanzia vale anche per gli **infortuni subiti a terra** (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.

Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:

- a) da annegamento;
- b) da folgorazione;
- c) da asfissia non di origine morbosa;
- d) da assideramento o da congelamento:
- e) da colpi di sole e di calore;
- f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
- g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 cod. civ.);
- i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
- j) durante la messa in moto del veicolo;
- k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo
- di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- I) in caso di caduta in acqua del veicolo.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida,
- il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.

Articolo 2

Limitazioni alla copertura

L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 75 anni compiuti.

L'Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- a. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza:
- b. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato:
- c. **guida in stato di alterazione**, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;
- d. uso del veicolo diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- e. guida del veicolo da parte di un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- f. **infarti, ernie** di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;

- g. partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h. guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- i. pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;
- j. eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;
- k. trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- I. **manovre militari**, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono in ogni caso **esclusi gli infortuni subiti da persone** che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza **contro la volontà del Contraente.**

INVALIDITA' PERMANENTE

Articolo 3

Invalidità permanente

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.

Se l'infortunio ha come conseguenza:

- l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	%
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senzacompromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Anchilosi:	%
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%

del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%

Paralisi completa:	%
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore:	%
sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
Sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

Amputazione o perdita parziale di:	%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso:
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Articolo 4

Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni previste per l'invalidità permanente prevedono le seguenti franchigie:

- l'indennizzo sui primi 50.000 euro di somma assicurata viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia
- sull'eccedenza di detta somma e fino a 100.000 euro non si procede a indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale.

Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;

• sull'eccedenza della somma di 100.000 euro non si procede a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% della totale non si applicano le suddette franchigie.

Articolo 5

Invalidità specifica

I casi di invalidità permanente,

- indennizzabili a termini di Polizza,
- di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente,
- che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

ESCLUSIONI

La garanzia "Protezione Conducente" non è operante per gli assicurati:

- in possesso di patente F:
- che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.

Articolo 6

Decesso indipendente dall'Infortunio

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

Articolo 7

Cumulo d'indennità

Se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza richiedere il rimborso nel caso contrario.

MORTE PER INFORTUNIO

Articolo 8

Morte

La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali.

Articolo 9

Morte presunta

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ..

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

Articolo 10

Cumulo dell'indennità

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

DIARIA DA RICOVERO

Articolo 11

Diaria da ricovero per infortunio

In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.

Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:

- il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
- nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
- saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 120 giorni per anno assicurativo.

La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella

clinica.

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

Articolo 12

Rimborso spese di cura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile, la Compagnia:

- assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75 euro e il massimo di 250 euro.

IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa:

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- **onorari** del chirurgo e dei componenti l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento:
- rette di degenza:
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale:
- ticket relativi alle prestazioni che precedono;
- trattamenti fisioterapici o rieducativi, limitatamente a tali spese, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli **interventi di chirurgia plastica necessari** per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di 50 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.

IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO

La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

SEZIONE SINISTRI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- delle opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale)
- delle garanzie C.V.T.
- · delle garanzie aggiuntive
- della Protezione Conducente.

Sezione RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 1

Modalità per la denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- redigere il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge:
- fornire tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso:
- presentare la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- fornire il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 cod. civ. **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Compagnia con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

Articolo 2

Indennizzo diretto - Modalità per la denuncia del Sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge (risarcimento diretto) e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia a mezzo:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a BCC Assicurazioni C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona.
- telegramma, inoltrato a BCC Assicurazioni C/O CATTOLICA SERVICE Ufficio Sinistri Casella Postale 29 Viale del Lavoro, 8 37135 Verona.
- e-mail inviata all'indirizzo: sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it.

Articolo 3

Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Sezione ASSISTENZA

Articolo 4

Disciplina delle prestazioni

In caso di Sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato.

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità".

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Sezione PROTEZIONE LEGALE

Articolo 5

Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni Sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'Assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R.: rinnova all'Assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale.

Qualora tuttavia l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.

Articolo 6

Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 5, sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Sezione CORPI VEICOLI TERRESTRI

Articolo 7

Modalità per la denuncia di sinistri

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- a. compilare la denuncia di sinistro indicando:
 - data, luogo e cause del sinistro,
 - con la descrizione del fatto.
 - con la precisazione delle consequenze
 - e con l'indicazione di eventuali testimoni;
- b. **inviare** le stesse alla Compagnia **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità;
- c. indicare il luogo dove è custodito il veicolo;
- d. allegare copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

L'Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia.

Articolo 8

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate (ad esempio Eurotax giallo per i veicoli per trasporto cose aventi peso superiore a 3.500 Kg.).

Qualora non sia disponibile alcun riferimento nelle riviste specializzate si terrà conto del valore di mercato attribuibile a veicoli simili per tipologia e prestazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo in caso di autorizzazione al pagamento diretto, rilasciata dalla società di leasing.

DEGRADO COMMERCIALE

Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle parti del veicolo, in rapporto al loro valore di listino.

Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture uso privato o sugli autoveicoli trasporto promiscuo, la liquidazione avverrà con le seguenti modalità:

, .	Senza considerare il degrado commerciale sui pezzi di ricambio
per le garanzie Kasko e collisione con animali selvatici	
per i danni agli Accessori fono-audio-visivi di serie e non	 se il danno avviene entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione senza considerare il degrado commerciale dei pezzi di ricambio se il danno avviene oltre 5 anni dalla data di prima immatricolazione nella misura del 50% del valore originario indicato in fattura o altro documento equivalente

Il degrado commerciale è invece sempre applicato a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, capote e selleria.

ESCLUSIONI

- danni derivanti da privazione d'uso;
- danni derivanti da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- · spese di ricovero del veicolo danneggiato;
- spese sostenute per il trasporto e il traino;
- spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ASSICURAZIONE PARZIALE

Nel caso in cui venga accertato che il Valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo determinato come sopra indicato, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Articolo 9

Scoperto

Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Compagnia corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo **eventuale minimo non indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.**

Articolo 10

Esagerazione dolosa del danno

Potrebbe perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che mette in atto uno dei seguenti comportamenti:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti:
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, o ne facilita il progresso.

La Compagnia si riserva in ogni caso ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Articolo 11

Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno.

In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il Contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale temine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Articolo 12

Pagamento dell'indennizzo

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.

Per i sinistri occorsi durante il periodo di fermo amministrativo l'Assicurato deve fornire, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Compagnia, Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Compagnia, l'Assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

A. PER LE GARANZIE INCENDIO, ATTI VANDALICI E KASKO

A richiesta della Compagnia, l'Assicurato deve fornire il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.

B. PER LA GARANZIA INCENDIO

A richiesta della Compagnia, l'Assicurato deve fornire copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

C. PER LA GARANZIA FURTO

L'Assicurato deve fornire alla Compagnia i seguenti documenti:

- 1. estratto cronologico generale del P.R.A. o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
- 2. **copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI** contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.:
 - e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., **copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione** per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
- 3. **procura notarile a vendere in originale**, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
- 4. documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- 5. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

Articolo 13

Denunce di Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **fornire** alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell'incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
- indicare il luogo dove è custodito il veicolo;
- allegare, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

Articolo 14

Liquidazione dei danni e pagamento dell'indennizzo

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

Articolo 15

Denuncia dell'infortunio e oneri relativi

La denuncia del sinistro deve contenere:

- l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
- il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a:

- collaborare per consentire le indagini necessarie;
- autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del cod. civ..

Articolo 16

Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono **comunicare per iscritto** all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro tre giorni** dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 cod. civ..

Articolo 17

Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. **Rimborso spese di cura per infortunio** Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.

La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Articolo 18

Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione di tali aspetti può essere demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da **chi ne fa le veci.**

Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

Articolo 19

Diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, art. 1916 cod. civ., verso i terzi responsabili dell'infortunio.





INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Formula Auto

La Società BCC Assicurazioni S.p.A con sede in in Largo Tazio Nuvolari n. 1, 20143 - Milano (MI), **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati , cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni. In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ², se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all'interessato o a terzi ³, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative del Titolare e quindi per l'adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc...
- 2. **per finalità di marketing diretto nella modalità del "soft spam"** effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l'obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione esercitabile dall'interessato.

Previo consenso facoltativo e specifico dell'interessato:

- 3. **per finalità di** *marketing* **e commerciali effettuate dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto , ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
- 4. per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
- 5. per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia).

Privacy 1 di 3 Edizione 01/08/2020

se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

³ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;

⁴ invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente; cfr paragrafo "Diritti dell'interessato":

⁶ di cui all'art. 130, I e Il comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;

6. per finalità di *marketing* di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di *marketing* (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolati Autonomi di trattamento una separata informativa.

MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- 1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore:
- 2. per finalità di *marketing*, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso;
- 3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l'effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc...

I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail *dpo@cattolicaassicurazioni.it*, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.

L'interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la protezione dei dati personali, https://www.garanteprivacy.it/).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento", "soft spam" fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia.

Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 3, 4, 5, 6 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:

- per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- fermo quanto indicato nel paragrafo "Modalità di Trattamento e tempi di conservazione" detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

Privacy 3 di 3 Edizione 01/08/2020

